

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

riguarda gli archivi ordinari, che sono i distrettuali secondo il disposto dell'articolo 4 che è già stato approvato dalla Camera.

**MARCHETTI.** A me pare che queste disposizioni non possono esser comuni tanto agli archivi dei distretti, quanto ai mandamentali.

**NELLI.** (*Della Giunta*) Perchè l'onorevole Marchetti sia sufficientemente schiarito legga le disposizioni degli articoli 101 e seguenti che parlano dell'organizzazione degli archivi, e quali disposizioni sieno applicabili ad esse.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni rimane approvato l'articolo 87.

(La Camera approva.)

« Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notai esercenti e tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'archivio, sentito il parere della Corte di appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

« Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

« Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto. »

**VILLA-PERNICE, relatore.** Dietro le variazioni adottate dalla Camera sulla circoscrizione degli archivi, sostituiti agli archivi provinciali gli archivi distrettuali, a me parrebbe doversi levare da quest'articolo le parole « *del luogo ove ha sede l'archivio,* » perchè in tutti i luoghi dove c'è un Consiglio notarile, c'è un archivio. Perciò proporrei di sopprimere quelle parole.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta la soppressione delle parole: *del luogo ove ha sede l'archivio?*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'accetto.

**CITADELLA.** Benchè io provi una naturale timidezza a muovere per la prima volta il labbro in quest'Aula, pure oso fare un'osservazione all'articolo 88.

Il secondo capoverso di quest'articolo dice:

« Se fu scelto fra i notai aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del

notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte. »

Parmi, e pareva anche ad altri, che gli studi paleografici e diplomatici, ai quali debbono dedicarsi i conservatori di archivi, ed anche il molto tempo che essi debbono occupare per potere soddisfare alle ricerche dei cittadini, rendono incompatibile l'ufficio di notaio con quello di conservatore di archivio.

Ed io pregherei l'onorevole relatore e la Commissione e l'onorevole ministro a fare attenzione su ciò, e vedere se non fosse opportuna la soppressione di questo secondo capoverso, anche perchè troverei nell'articolo 2 indicata tale incompatibilità, che credo questa soppressione non sarebbe nociva.

**VILLA-PERNICE, relatore.** Io non contesto punto la saggezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Cittadella, solamente gli faccio osservare che questo secondo capoverso dell'articolo 88 è stato appunto redatto com'è per le ragioni che egli ha esposte, perchè appunto potendo accadere che le due funzioni di conservatore dell'archivio e di notaio sieno incompatibili negli archivi notarili dove il conservatore si trovi molto occupato, è lasciato al prudente criterio del ministro, circondato da caute formalità speciali, di permettere o non permettere al conservatore, in caso ne faccia domanda, che egli continui nella professione di notaio.

Vede dunque l'onorevole Cittadella che la massima generale è di ritenere incompatibili le due funzioni, e che solo in via di eccezione, e dietro certe cautele, il ministro può accordare il cumulo delle due funzioni.

Non credo dunque sia il caso di accettare la soppressione proposta, perchè l'articolo provvede anche al desiderio espresso dall'onorevole Cittadella.

**CITADELLA.** Dietro le dichiarazioni dell'onorevole relatore io non insisto più.

Do una grande importanza alle parole che egli gentilmente mi diceva, accogliendo in parte le osservazioni mie, perchè credo che in alcune città sia veramente necessario che alcuni uomini dotti non siano distratti da occupazioni che sono estranee alle nuove occupazioni che essi assunsero.

**PRESIDENTE.** Dunque non vi è altra modificazione che la soppressione delle parole: *del luogo ove ha sede l'archivio.*

Se non vi sono osservazioni rimane approvato l'articolo 88 così modificato.

(È approvato, come lo sono del pari i 9 seguenti:)

« Art. 89. Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal Consiglio notarile sulla proposta del conservatore dell'archivio.

« I detti impiegati non possono essere rimossi se